

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

TRUFFA - PROFITTO COSTITUITO DALLE DISPONIBILITA' DI UN CONTO CORRENTE - PERSONA OFFESA - TITOLARE DEL CONTO CORRENTE.

La Sezione Sesta della Corte di Cassazione ha affermato che persona offesa dal delitto di truffa il cui profitto è costituito dalle disponibilità di un conto corrente bancario è solo il correntista, in quanto lo stesso, pur se creditore e non titolare delle somme, è il portatore sostanziale della situazione finanziaria interessata dalla condotta illecita, mentre la banca, ove subisca un pregiudizio economico dal reato, può assumere esclusivamente la posizione di soggetto danneggiato.

Sezione Sesta Penale, Pres. Citterio Est. Paternò Raddusa, sentenza n. 13800, 29 gennaio 2015 Up., dep. 31 marzo 2015, P.M. Geraci (concl. conf.)